



Città di Teano

Provincia di Caserta

Teano Città dello Storico Incontro - 26 ottobre 1860



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69

SESSIONE STRAORDINARIA

CONVOCAZIONE PRIMA

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LE COMMISSIONI CONSILIARI

L'ANNO **DUEMILADICIANNOVE** IL GIORNO **SEI** DEL MESE DI **DICEMBRE** ALLE ORE **19:45** con la continuazione, convocato con atto del **Presidente del Consiglio**, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala consiliare, a seguito di appositi avvisi, regolarmente notificati a ciascun consigliere comunale.

Assume la Presidenza la **Dott. ssa Maria Paola D'Andrea**, ai sensi dell'art. 28, comma 1 lett. a del vigente Statuto.

Effettuato l'appello, risultano:

1^ APPELLO

1) Alfredo D'ANDREA	Presente	
2) Nicola PALMIERO	Presente	
3) Pierluigi LANDOLFI	Presente	
4) Bruna BALBO	Presente	
5) Carmine DE FUSCO	Presente	
6) Carmela NATALE	Presente	
7) Sabrina DE MONACO	Presente	
8) Francesco MAGELLANO	Presente	
9) Maria Paola D'ANDREA	Presente	
10) Antonella COMPAGNONE	Presente	
11) Federica ZANGA	Presente	
12) Alessandro PINELLI	Presente	
13) Carmine CORBISIERO		Assente
14) Rosaria PENTELLA	Presente	
15) Pamela FRASCA		Assente
16) Lina DE FUSCO	Presente	
17) Nicola DI BENEDETTO	Presente	

Partecipa il Vice Segretario Generale **Dott. Fernando Zanni**



Città di Teano

Provincia di Caserta
Teano Città dello Storio Incontro - 26 ottobre 1860



OGGETTO: *Modifica Regolamento Comunale per le Commissioni Consiliari*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che con deliberazione consiliare n. 19 del 25/06/2014 è stato approvato – in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. – il Regolamento Comunale per le Commissioni Consiliari;
- che una migliore configurazione dello svolgimento dei lavori delle Commissioni consiliari è fondamentale per un incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nonché per l'approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio;
- che l'ottimizzazione dell'attività delle Commissioni appare connessa a svolgere in maniera più efficiente le funzioni istruttorie, referenti e di controllo;
- che, in conseguenza, per assicurare un più razionale apporto delle Commissioni, in sede istruttoria e consultiva, al lavoro dell'Aula si rende opportuno procedere alla modifica dell'art. 2 del Regolamento come indicato nel dispositivo del presente provvedimento;

Atteso

- che lo Statuto Comunale, stabilisce che "Il Consiglio Comunale determina il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari";
- che l'unico vincolo posto dal legislatore "è riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione";
- che "nell'ambito dei possibili mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti. Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'articolo 67 della Costituzione, pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori - pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica - con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza. (cfr. Tar, Trentino Alto Adige, Trento n. 75/2009). **(Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – parere del 26 giugno 2013 – Categoria 05. 02. 2013 Commissioni e Gruppi Consiliari).**

- che così come chiarito da un parere del Ministero degli Interni “*Va da sé che i mutamenti in parola modificano i rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio, incidendo sul numero dei gruppi ovvero sulla consistenza numerica degli stessi, e ciò non può non influire sulla composizione delle commissioni consiliari che deve, pertanto, adeguarsi ai nuovi assetti*”. (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – **parere del 26 giugno 2013 – Categoria 05. 02. 2013 Commissioni e Gruppi Consiliari**).
- che nell'ipotesi in cui vengano a costituirsi nuovi gruppi consiliari si rende necessario pertanto un riequilibrio generale degli assetti presenti nelle commissioni.
- che “*l'indirizzo giurisprudenziale e dottrinario formatosi stabilisce che il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata la presenza in ogni commissione di ciascun gruppo – anche se formato da un solo consigliere - presente in consiglio (v. T.A.R. Lombardia Brescia 4.7.1992 n. 796; T.A.R. Lombardia, Milano, 3.5.1996, n. 567)*”. (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – **parere del 26 giugno 2013 – Categoria 05. 02. 2013 Commissioni e Gruppi Consiliari**).
- che “*...il T.A.R. Lombardia, con la citata sentenza n. 567/1996, ha specificato, comunque, che il criterio proporzionale è posto dal legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative, egualmente legittime purché coerenti con la ratio che quel principio sottende, e che consiste nell'assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile. Al raggiungimento di questo risultato concorrono, come esperienza e prassi dimostrano, non soltanto la rappresentanza individuale proporzionata alla consistenza delle forze politiche presenti nell'organo elettivo, ma anche – quando la varietà di consistenza e di numero dei gruppi non consenta di conseguire l'obiettivo con precisione aritmetica, per quozienti interi – meccanismi tecnici (quali il voto ponderato, il voto plurimo e simili) idonei ad assicurare a ciascun commissario un peso corrispondente a quello della forza politica che rappresenta*”. (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – **parere del 26 giugno 2013 – Categoria 05. 02. 2013 Commissioni e Gruppi Consiliari**).
- che “*...I gruppi, pertanto, designano i propri rappresentanti nell'ambito delle singole commissioni, fermo restando, comunque che il criterio per la loro composizione rimane quello della suddivisione tra maggioranza e minoranza*”. (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – **parere del 26 giugno 2013 – Categoria 05. 02. 2013 Commissioni e Gruppi Consiliari**).
- che “*...La legge non fornisce una definizione di maggioranza o di minoranza. Talché, per maggioranza non può che intendersi il gruppo o la coalizione che sostiene il sindaco, mentre per minoranza si intendono le liste che non esprimono il sindaco e, dunque, i gruppi di opposizione. Il decreto lgs. n. 267/2000, all'articolo 6, parla di 'forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze', all'art. 27 prevede 'forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze' presso le comunità montane, all'art. 32 disciplina la rappresentanza delle minoranze presso le unioni di comuni, e all'art. 44 rinvia allo statuto le 'forme di garanzia delle minoranze e controllo consiliare' attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Questi elementi, che nell'evoluzione del mandato dei consiglieri comunali, in virtù proprio del mancato vincolo relativo al mandato imperativo, consentono il passaggio dai gruppi che sostengono il sindaco ai gruppi di opposizione e viceversa, costituiscono il parametro per la corretta collocazione dell'uno o dell'altro consigliere nei raggruppamenti di maggioranza o di minoranza*”. (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – **parere del 26 giugno 2013 – Categoria 05. 02. 2013 Commissioni e Gruppi Consiliari**).
- che “*...pertanto, ad avviso del Ministero dell'Interno, la collocazione dinamica dei consiglieri nei vari gruppi costituisce il parametro di individuazione della loro posizione maggioritaria o minoritaria ai fini della corretta formazione delle varie commissioni. Tuttavia, non essendo garantita la presenza di tutti i gruppi consiliari nelle varie commissioni, essendo prevalente, come detto il criterio della maggioranza e minoranza politica, sono da escludere, ovviamente artificiose creazioni di gruppi minoritari che*

impediscono la piena partecipazione a tutte le commissioni da parte dell'autentica minoranza". (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – parere del 26 giugno 2013 – Categoria 05. 02. 2013 Commissioni e Gruppi Consiliari).

che "...nel caso di specie, comunque, al fine di adeguare la composizione delle commissioni al criterio proporzionale previsto dal citato art. 38 del d.lgs 267/2000 e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, si potrebbe provvedere ad una revisione complessiva delle stesse con una deliberazione del consiglio comunale che prenda atto della designazione dei consiglieri in rappresentanza dei gruppi neo costituiti chi si collocano nella maggioranza o nella minoranza, e della sostituzione dei consiglieri. Tanto si rappresenta con preghiera di voler partecipare il contenuto della presente all'ente interessato. (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – parere del 26 giugno 2013 – Categoria 05. 02. 2013 Commissioni e Gruppi Consiliari).

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), con particolare riferimento agli artt. 38 e 42;

DELIBERA

1. **di richiamare** tutto quanto espresso in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente deliberato
2. **di apportare** la seguente modifica al Regolamento Comunale per le Commissioni Consiliari – l'art. 2 è sostituito integralmente dal seguente:
 - a. **Ogni Commissione è formata con criterio proporzionale nel rispetto della rappresentanza di tutti i gruppi consiliari presenti nell'assise.**
 - b. **I membri sono nominati dal Presidente del Consiglio Comunale sulla base delle designazioni dei Capigruppo. Qualora i Capigruppo non provvedessero a tale adempimento il Presidente del Consiglio Comunale dichiarerà la decadenza di tale facoltà;**
 - c. **Il Sindaco ed il Presidente del C.C. non possono essere designati come componenti delle Commissioni Consiliari;**
 - d. **Le commissioni, di norma, durano in carica fino all'elezioni del nuovo Consiglio Comunale;**
 - e. **I membri cessano la loro carica – oltre per scadenza di mandato – per rinuncia, perdita dei diritti civili e politici e per tutti i casi espressamente contemplati dalla legge.**
 - f. **Il Presidente del C.C. nei casi su riportati provvede, sentiti i capigruppo a nominare sostituti;**
 - g. **nelle commissioni vengono eletti un Presidente ed un Vicepresidente;**
 - h. **i Membri delle singole commissioni percepiscono il gettone di presenza pari al 50% di quello previsto per il C.C.;**
 - i. **Nel caso di costituzione di nuovi Gruppi consiliari, il Presidente del C.C. provvederà ad azzerare e nominare tutti i membri delle Commissioni, su designazione di tutti i Capigruppo Consiliari.**

3. **di dare atto**, che a seguito delle modifiche di cui sopra, il regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari viene riformulato come meglio specificato ed evidenziato nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All. "A")
4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000

7-MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LE COMMISSIONI CONSILIARI

Il Presidente invita il Sindaco a relazionare, il quale cede la parola al vice Sindaco per illustrare la proposta di deliberazione.

Il Vice Sindaco Pinelli, precisa che la ragione fondamentale a presidio della opportunità di modificare l'art. 2 del Regolamento Comunale per le Commissioni Consiliari, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 25/06/2014, si ritrova nella modifica dei rapporti tra le forze politiche presenti in Consiglio, che non può non avere effetti sulla composizione delle commissioni consiliari. In particolare, la nascita di due neo-Gruppi, pone il problema della loro rappresentanza, per preservare il mandato elettorale e la democrazia locale e consentire il pieno svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo in tutte le sedi e le articolazioni del consiglio. La modifica che si propone dell'art. 2 del Regolamento, vuole tutelare la rappresentanza dei neo gruppi applicando il criterio proporzionale che assicura, appunto, la maggiore rappresentatività possibile. All'uopo, il Presidente del Consiglio dovrà procedere ad azzerare le Commissioni ed a nominare i membri delle stesse alla luce dei nuovi Gruppi.

Sul punto interviene **il capo gruppo di maggioranza consigliere Landolfi**, che rafforza le motivazioni della necessaria rappresentanza di tutti i gruppi nelle Commissioni e si augura che esse possano funzionare dando in questo modo un notevole contributo alla soluzione dei problemi della Città.

Il Consigliere Frasca, si dichiara d'accordo con le argomentazioni del capo gruppo Landolfi.

Il Presidente, chiusa la discussione, passa alla votazione della proposta di "*modifica del Regolamento Comunale per le Commissioni Consiliari*".

La votazione per alzata di mano ha il seguente esito:

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 3

La deliberazione è approvata.

Il Presidente ripete la votazione per la immediata eseguibilità. La votazione per alzata di mano ha il seguente esito:

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 3

La deliberazione acquisisce la immediata eseguibilità.

Il Presidente passa, dunque, all'ottavo punto all'Ordine del Giorno "*Gestione in forma associata del Servizio di Segreteria comunale-Convenzione tra il Comune di Teano e il Comune di Vairano Patenora*"

ALLEGATO A

ART. 2

- a. Ogni Commissione è formata con criterio proporzionale nel rispetto della rappresentanza di tutti i gruppi consiliari presenti nell'assise.
- b. I membri sono nominati dal Presidente del Consiglio Comunale sulla base delle designazioni dei Capigruppo.
Qualora i Capigruppo non provvedessero a tale adempimento il Presidente del Consiglio Comunale dichiarerà la decadenza di tale facoltà;
- c. Il Sindaco ed il Presidente del C.C. non possono essere designati come componenti delle Commissioni Consiliari;
- d. Le commissioni, di norma, durano in carica fino all'elezioni del nuovo Consiglio Comunale;
- e. I membri cessano la loro carica – oltre per scadenza di mandato – per rinuncia, perdita dei diritti civili e politici e per tutti i casi espressamente contemplati dalla legge.
- f. Il Presidente del C.C. nei casi su riportati provvede, sentiti i capigruppo a nominare sostituti;
- g. nelle commissioni vengono eletti un Presidente ed un Vicepresidente;
- h. i Membri delle singole commissioni percepiscono il gettone di presenza pari al 50% di quello previsto per il C.C.;
- i. Nel caso di costituzione di nuovi Gruppi consiliari, il Presidente del C.C. provvederà ad azzerare e nominare tutti i membri delle Commissioni, su designazione di tutti i Capigruppo Consiliari.

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LE COMMISSIONI
CONSILIARI

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del d.lgs. 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Teano, li 25/11/2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(timbro e firma)



Teano, li ___/___/201__

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(timbro e firma)

Si attesta che il parere non è stato espresso in quanto trattasi di mero atto di indirizzo

Teano, li ___/___/201__

IL SEGRETARIO GENERALE

(timbro e firma)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, c. 1 del d.lgs. 267/2000)


In ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere FAVOREVOLE.

Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Teano, li ___/___/201__


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(timbro e firma)




Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto a norma dello Statuto Comunale.


Il Vice Sindaco
Alessandro Pinelli



Il Presidente
Dott.ssa Maria Paola D'Andrea



Il Vice Segretario Generale
Dott. Fenando Zanni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio On Line Comunale il giorno 24/1/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 08/2/2020

Lì _____



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fenando Zanni



Per copia conforme all'originale rilasciata per uso amministrativo

Addì _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fenando Zanni

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

ai sensi dell'art. 134. 3^a comma D.Lgs. 267/2000

ai sensi dell'art. 134. 4^a comma D.Lgs. 267/2000

Teano li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fenando Zanni

